



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Piastranera, ditta Da.Vi. s.r.l., Comune di Stazzema, procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) comprensiva di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 23 novembre 2023, alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premesse che

La presente riunione della conferenza è stata indetta invitando le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco; le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Preso atto che

nell'ambito della partecipazione alle conferenze dei servizi dei portatori di interessi, garantita dal Parco con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 26.06.2015, nei termini previsti delle 48 ore antecedenti lo svolgimento della presente conferenza non sono pervenute osservazioni scritte;

nell'ambito del periodo di consultazione corrispondente a 60 giorni decorrenti dalla data di avvio non sono pervenute osservazioni scritte;

precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema Vedi parere reso in conferenza dei servizi	dott.ssa ing. Arianna Corfini
Unione dei Comuni della Versilia Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato	dott. ing. Francesco Vettori
Regione Toscana Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato	dott. ing. Alessandro Fignani
AUSL Toscana Nord Ovest Vedi parere reso in conferenza dei servizi	dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi
ARPAT Dipartimento di Lucca Vedi parere reso nella nota allegata al presente verbale	Pervenuta nota
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio Vedi parere reso in conferenza dei servizi	dott.ssa arch. Teresa Ferraro
Parco Regionale delle Alpi Apuane Vedi parere reso in conferenza dei servizi	dott. arch. Raffaello Puccini

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza il rappresentante della ditta sig. Marco Viviani e il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, in qualità di professionista incaricato.

Partecipa l'arch. Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane e il dott. geol. Paolo Cortopassi della Unione dei Comuni della Versilia. Partecipa il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona.

Il Rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i seguenti contributi/pareri:

1. contributo/parere di ARPAT, con cui si richiedono integrazioni;
2. contributo/parere della Regione Toscana, Settore Miniere, secondo cui in considerazione degli atti pervenuti il RUR non può esprimere il parere regionale in senso favorevole o condizionato;
3. contributo/parere della Regione Toscana, Settore Sismica;
4. contributo della Unione di Comuni, con cui si trasmette il verbale della Commissione del Paesaggio;
5. contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio (contributo pervenuto a riunione conclusa);

Il professionista incaricato illustra il progetto di coltivazione.

Le Amministrazioni interloquiscono con il professionista incaricato che poi lascia la riunione.

o o o

La **Rappresentante del Comune di Stazzema** a seguito dell'illustrazione del progetto da parte del professionista rileva che il progetto presentato dalla società Da.Vi.srl è composto da un unico progetto costituito da due cantieri uno relativo alla cava denominata Piastranera, attualmente attiva, e uno relativo alla cava denominata Piastranera Alta, in linea con il precedente progetto presentato dalla società Italmarble Pocaì srl, per il quale la conferenza dei servizi si era già espressa, chiuso i lavori con esito positivo e il Comune di Stazzema aveva rilasciato autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015 n. 266 del 20.09.2022. Il progetto risulta essere coerente con la pianificazione del PABE della scheda 21 – Bacino

Ficaio, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 10.04.2019, oggetto di Valutazione Ambientale Strategica per il quale è stata rilasciata la VINCA e il parere motivato e oggetto di valutazione paesaggistica, come richiesto dal PIT con valenza di piano paesaggistico. Il PABE permette in tale area l'attività estrattiva descritta nel progetto di coltivazione della cava Piastranera proposto alla conferenza dei servizi.

Il Rappresentante della Unione dei Comuni della Versilia riporta quanto segue: La Commissione per il Paesaggio, dopo aver preso visione della documentazione prodotta, relativamente alla pratica n. 306/2023/PAES, in merito all'intervento di cui sopra esprime il seguente parere motivato:

PARERE SOSPENSIVO:

RICHIESTA INTEGRAZIONI La Commissione per il Paesaggio, dopo aver preso visione della documentazione prodotta, e al fine di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesaggistici tutelati, auspica una revisione del progetto di ripristino attraverso la redazione di elaborati grafici che contestualizzino lo stato finale del progetto di coltivazione tenendo conto delle componenti paesaggistiche, storiche e ambientali nell'ambito delle cartografie tematiche contenute negli elaborati QP21A.1 e QP21.5 del PABE relativo al Bacino Ficaio, utilizzando tagli cartografici focalizzati sull'area di pertinenza (la n.2) e suo congruo intorno.

Dagli elaborati progettuali dovrà risultare chiaro il rapporto planimetrico (di distanza, contiguità e sovrapposizioni) che le attività estrattive di nuova previsione istituiscono con le perimetrazioni relative alle aree oggetto di riqualificazione (cava di Grotta Capraia e cava Ficaio). Il progetto inoltre dovrà tenere conto che l'area di bacino, coltivata a castagno, conserva testimonianza della "civiltà del bosco", il sentiero di Ficaio, che percorre il perimetro alto del bacino, era utilizzato dalle attività oltre a quelle forestali, della produzione della calce, fattori con cui l'attività estrattiva della pietra del Cardoso ha sempre interagito. Nella soluzione progettuale proposta la variazione del tracciato non mantiene la continuità del percorso, che invece potrebbe essere mantenuta modificando il progetto di coltivazione e adeguando il profilo della bancata a quota 540 alla quota del sentiero, con arrivo alla marginetta, posizionata sul crinale, che potrebbe essere recuperata e valorizzata come punto di riferimento territoriale.

Per quanto riguarda il progetto di coltivazione, la Commissione fa presente che nulla ha da rilevare per quanto attiene la parte bassa della cava, mentre per quanto attiene la posizione della zona proposta nella Piastranera Alta si evidenzia la presenza di criticità differenti rispetto all'intera superficie del bacino, essendo posizionata in un impluvio laterale, che insiste sul tornante della strada che porta alla parte alta dell'abitato di Stazzema e al punto di partenza di numerosi sentieri CAI, dove è presente un'area di parcheggio per gli escursionisti delle Alpi Apuane. A tal fine si richiede che il progetto evidenzi, anche con fotomontaggi, i cambiamenti di percezione visiva indotti dall'escavazione, e inoltre non sia trascurata la valutazione del cambiamento di percezione della sicurezza della strada sottostante.

Il Rappresentante della Regione Toscana in considerazione degli atti pervenuti il RUR non può esprimere il parere regionale in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui la conclusione della conferenza di servizi non possa essere rimandata la posizione unica regionale dovrà essere ritenuta espressa in senso negativo ed in tal caso i documenti trasmessi in allegato indicano ciò che si rende necessario ai fini dell'assenso. (vedi parere allegato pervenuto al protocollo del Parco al n. 5146 del 23.11.2023)

La Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest precisa che, per quanto concerne il cantiere inferiore, la soluzione proposta senza lo sviluppo di coltivazione in galleria consente il superamento dei motivi ostativi rispetto ad estese coltivazioni in galleria. Restano ancora da chiarire i rapporti e le condizioni geostrutturali tra la viabilità di comparto ed il fronte nord di coltivazione che dovranno essere valutati mediante realizzazione di sezione geostrutturale in corrispondenza della sez. AA' di progetto, prolungata sul crinale sino a comprendere la prevista sovrastante strada di accesso al cantiere superiore. Per quanto riguarda detto cantiere superiore la geometria dei gradoni di progetto non è supportata, al momento, da un rilievo geomeccanico dell'area oggetto di coltivazione, costituita da monte vergine; sarà pertanto necessario eseguire un rilievo al termine delle operazioni di adeguamento dell'accesso in cava e necessariamente prima dell'inizio della coltivazione. Tale analisi sarà necessaria anche per impostare la geometria dei gradoni di coltivazione e residuali di sistemazione finale del sito, soprattutto lungo il margine orientale ove potrebbe essere necessario modificare in riduzione tale geometria.

Inoltre, in relazione alla pendenza della nuova via di accesso al cantiere superiore, dovrà essere specificata la tipologia di mezzi di scavo, carico e trasporto che dovranno percorrere detta strada.

La Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio chiede al progettista se avessero ottemperato alla Ordinanza del Presidente del Parco di sospensione e riduzione in pristino n° 6 del 18/4/2019: taglio del bosco, sbancamento, costruzione di una pista forestale. Lo stesso risponde che è stato ottemperato e chiuso

Il progettista nella esposizione del progetto dice che è il medesimo presentato nel 2022 e, che la Soprintendenza allora non si è espressa.

La Soprintendenza dissente in quanto essa ha espresso un parere negativo con nota PROT 15137-P/22 PREAVVISO DI NEGATIVO, prot.; 284-P/23 provvedimento NEGATIVO, parere negativo inoltrato anche al Parco. Infatti il Parco Regionale delle Alpi Apuane Settore Governo del territorio con PCA n°3 del 3/4/23 rilascia un diniego alla ditta Italmarble Pocai s.r.l.

La Soprintendenza specifica al sindaco che il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi - PABE e la Autorizzazione Paesaggistica sono due procedimenti diversi, per procedura, tempistiche, fini e conclusioni, Il PABE uno strumento di pianificazione, l'Autorizzazione Paesaggistica è un progetto di trasformazione del contesto paesaggistico, pertanto con il procedimento ai sensi dell'art. 146 D.lgs 42/200 si valuta il progetto per il piano di coltivazione, perciò l' approvazione del PABE non condiziona la valutazione del singolo progetto di coltivazione.

Il progetto di attivazione, se autorizzato e realizzato, andrebbe a determinare modificazioni nella morfologia, e della compagine vegetale per l'abbattimento di alberi di castagno in un luogo integro; con conseguenti modificazioni dell'assetto percettivo, scenico/panoramico e della funzionalità ecologica nonché sul complessivo assetto paesaggistico con la perdita e deturpazione di risorse naturali; creando un aggravio delle criticità paesaggistiche.

La Soprintendenza per quanto di competenza, esprime parere negativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica art 146 D.lgs 40/2004 e Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT per il progetto proposto per la cava Piastranera Alta, ribadendo che il taglio del dorso della montagna non ricresce e non si può ripristinare sotto l'aspetto strutturale e formale come l'originario, specie dopo avere spianato il morfologico, come meglio specificato nella nota allegata. (vedi parere allegato pervenuto al protocollo del Parco al n. 5180 del 25.11.2023)

Il Rappresentante del Parco preso atto delle criticità paesaggistiche rilevate dalla Soprintendenza e dalla Unione dei Comuni della Versilia invita il proponente a proporre una rimodulazione del progetto.

La **Conferenza di servizi** preso atto del diniego espresso dalla Soprintendenza e preso atto altresì delle perplessità in ordine all'impatto paesaggistico del progetto della Piastranera Alta, espresse dalla Unione dei Comuni, invita la ditta a proporre una rimodulazione dell'intervento che riduca sensibilmente la trasformazione delle aree boscate e naturali nella parte alta della cava, che peraltro insistono su un versante maggiormente impattante anche dal punto di vista della intervisibilità. Tale rimodulazione può essere presentata in prima battuta anche tramite un progetto di massima.

La **Conferenza si rende** disponibile a valutare una soluzione di massima precisando sin da ora che ad un eventuale giudizio di ammissibilità di tale soluzione dovrà comunque seguire una ulteriore valutazione sul progetto definitivo corredato di tutta la documentazione connessa e di tutte le integrazioni richieste.

Alle ore 13.30 il Coordinatore del Settore Governo del territorio, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa la riunione della Conferenza dei servizi. Massa, 23 novembre 2023. Letto, approvato e sottoscritto

Commissione dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali... dott. arch. Raffaello Puccini

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
assente

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza dei servizi

Comune di Stazzema

dott.ssa ing. Arianna Corfini

Unione dei Comuni della Versilia

dott. ing. Francesco Vettori

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani

AUSL Toscana Nord Ovest

dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio

dott.ssa arch. Teresa Ferraro

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/29.22** del **20/11/2023** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Piastra Nera - Variante 2023 al Piano di coltivazione della cava Piastra Nera - Procedimento di VIA - proponente: DA.VI. S.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 23/11/2023 - Vs. comunicazione prot. 4815 del 02/11/2023 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 68257 del 13/09/2023 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA ex art. 27-bis del DLgs 152/06 per il progetto di coltivazione della cava Piastranera. Successivamente, con nota prot. 82532 del 02/11/2023 è pervenuta la convocazione alla CdS in oggetto.

Impossibilitati a partecipare alla CdS, si invia il presente contributo.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca e del settore modellistica previsionale di Firenze.

2.1. Esame del progetto

La documentazione è stata scaricata dal sito internet del Parco delle Alpi Apuane. Si rileva che nella pagina dedicata sono presenti due diverse cartelle riservate alle relazioni e due contenenti le planimetrie. Le due sezioni relative alle integrazioni inviate a settembre contengono elaborati presenti anche nel primo invio.

Ai fini della presente istruttoria sono stati esaminati solo gli elaborati presenti nel secondo invio.

Il progetto si sovrappone alla cava denominata Piastra Nera Alta che ha svolto una istruttoria nel 2020 (ultima CdS 05/06/2020). Questo Dipartimento ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con prot. 26721 del 17/04/2020. Nel verbale della conferenza il Parco formulava alcune richieste di integrazione e non ci sono ulteriori comunicazioni.

Con nota prot. 26072 del 04/04/2023 è pervenuto a questo Dipartimento il provvedimento di diniego.

La presente variante si configura, pertanto, come un ampliamento della cava denominata "Piastranera" che va a sovrapporsi in toto alla cava denominata "Piastranera alta".

Nella documentazione trasmessa dalla ditta si dichiara la disponibilità delle particelle Foglio 60, mappali 283, 284, 285, 286. Si rileva che il progetto si estende anche sul mappale 179.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

La documentazione non comprende una valutazione di impatto acustico. Si rileva che comunque non può essere considerata valida per la precedente istruttoria in quanto la cava si troverà in altre aree rispetto a quelle analizzate precedentemente.

Le considerazioni di massima riportate nel capitolo 16 dell'elaborato C non considerano la nuova posizione delle escavazioni e sono limitate all'area di cava senza valutare le condizioni ai recettori.

La ditta dovrà inviare una VIAc relativa alle lavorazioni di questo intervento.

Emissioni non convogliate


La valutazione adotta un sistema di calcolo diverso da quello indicato nelle linee guida. In sostanza viene calcolata la quantità totale di emissioni nell'arco dei 5 anni da cui viene poi ricavato il rateo emissivo medio. Questa modalità rende un po' più difficoltoso confrontare i dati della stima effettuata con i valori delle linee guida.

Si richiede pertanto di spiegare i motivi per aver utilizzato tale approccio.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Nel Piano non sono descritte le fasi intermedie del passaggio dall'area attualmente in coltivazione a quella prevista di ampliamento. Ad esempio la tav. 8 corrispondente alla fine della I fase riporta la presenza sia del piazzale inferiore che del piazzale superiore. Gli impianti di gestione risultano separati e non vengono peraltro indicate le strade che ai sensi di quanto previsto dalla DPGRT 46/R fanno parte dell'area impianti. Si rileva pertanto che la soluzione indicata nella tavola 8 variante di progetto (vedi estratto) non sia accettabile in quanto determinerebbe uno scarico di AMPP senza trattamento. Tale modalità non è attualmente consentita dalla normativa vigente.



Si rileva inoltre che la strada di accesso alla porzione "nuova" della cava parte da un'area ormai rinaturalizzata (ex piazzale alto della cava, vedi ortofoto 2021)

Nel "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e trattamento" (cap. 13) si riportano alcune eventualità (es. presenza di marmettola nel canale di Picignana) senza indicare le operazioni da compiere in caso si verificano effettivamente.

Si rileva inoltre che la presenza di marmettola sarebbe inquadrabile come imbrattamento ai sensi dell'art. 639 c.p. e che ispezionare la presenza di marmettola nel canale non è inquadrabile come attività di prevenzione.

Viene indicato il volume di AMPP per singolo evento piovoso in circa 4,3 mc (vedi tabella a pag. 7) non viene però specificata la dimensione delle aree che originano le AMPP.

Inoltre non è chiaro se le AMD ricadenti nelle aree della porzione a sud che risultano ripristinate nella tav. 12, continuino ad essere gestite nello stesso impianto o meno.

Si richiede pertanto che la ditta invii nuovamente il PGAMD tenendo conto di quanto sopra esposto.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE indica che nell'area di escavazione sono presenti volumi di materiali detritici. Si fa presente che dalle foto aeree ufficiali della Regione Toscana (volo 2021) l'area indicata in escavazione è coperta totalmente da boschi e la stessa area è coincidente con il progetto esaminato nel 2020 come "cava Piastranera alta" che non risulta sia stato concluso.

Non è chiaro quindi a cosa si faccia riferimento. Si fa presente che nella istruttoria relativa alla cava Piastranera alta questo Dipartimento aveva espresso un contributo istruttorio che, per quanto favorevole, indicava alcune discrepanze relative ai volumi (non risultava del tutto chiaro se i volumi erano espressi in blocco o in mucchio) e alla gestione del "cappellaccio" che andrebbe aggiornato alla luce del PRC nel frattempo entrato in vigore.

Al punto 9.1 dell'elaborato C si indica che "conformemente all'art. 13 comma 8 il volume della scopercatura che verrà riutilizzato per il ripristino rappresenta il 5.3% del totale dell'escavato. Il dato indicato nel PRC è tuttavia il 5%.

Si evidenzia peraltro che nella tabella a pag. 3 non compaiono i volumi dei rifiuti di estrazione e che la somma dei volumi delle colonne 3 e 4 (blocchi e derivati) è sempre uguale alla colonna 2 (mc in banco).

Si rileva infine che i materiali classificabili come "rifiuti di estrazione" ex DLgs 117/08 sono esclusi dall'applicazione della parte IV del TUA non in quanto non subiscono alcun tipo di trasformazione, come indicato al punto 2, ma in virtù dell'art 185 comma 2 del TUA.

Gestione dei derivati dei materiali da taglio

In base a quanto contenuto, il quantitativo massimo di derivati dei materiali da taglio che sarà presente in cava sarà di 500 mc.

3. Conclusioni

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- valutazione di impatto acustico;
- piano di gestione delle AMD che tenga conto di quanto esposto nel relativo paragrafo;
- piano di gestione dei rifiuti di estrazione conforme all'art. 5 del DLgs 117/08.

Non potendo partecipare direttamente alla CdS si chiede che vengano esplicitate le motivazioni per le quali si riapre un procedimento su un sito che nel mese di aprile c.a. ha avuto un provvedimento di diniego.

Cordiali saluti

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico

La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



AOOGRT/Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/0499469 del 02/11/23

Oggetto: Indizione di Conferenza di Servizi del giorno 23.11.2023, per Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 :

- Cava Piastranera, Ditta Da.Vi. s.r.l. – Comune di Stazzema (LU)

Comunicazioni

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

GB/SAP



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Piastranera Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 20/11/2023.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 73072

Al Settore Minerie

p.c. ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 20/11/2023, prot. n. AOOGRT/500277 del 03/11/2023, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";



Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1057 del 13/03/2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Società Italmarble Pocaì SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riporta quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006 e le seguenti misure di contenimento indicate dalla ditta:

1. *Le operazioni di perforazione, taglio, sia della bancata che dei blocchi sono eseguite in presenza di acqua, necessaria per il raffreddamento degli utensili e per la rimozione della polvere e dei detriti;*
2. *Durante la fase di ribaltamento della bancata con escavatore, il letto detritico non grossolano su cui viene appoggiata viene inumidito con acqua al fine di limitare al minimo l'emissione di polveri, in modo particolare nel periodo estivo;*
3. *Prima della movimentazione e del loro caricamento sui mezzi di trasporto, il blocco viene lavato, anche per agevolare il successivo taglio.*
4. *Al fine di prevenire il trascinarsi dei materiali fini di cava da parte dei mezzi di trasporto, è prassi eseguire le seguenti procedure: - Il sorvegliante di cava, dopo ogni carico di blocchi sull'automezzo, prima di consentire l'uscita dal piazzale di carico per immettersi sulla viabilità di arroccamento, controlla le ruote ed il pianale del mezzo per verificarne lo stato di pulizia e dà indicazioni al conducente del mezzo affinché provveda alla eventuale pulizia del pianale con mezzi manuali; - Le ruote, qualora imbrattate, saranno pulite manualmente con uso di acqua messa a disposizione della cava e attrezzi manuali;*
5. *Il trasporto a valle dei detriti avverrà con camion cassonati muniti di telone di copertura per evitare la dispersione di polveri durante il trasporto;*

Vista l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni della Versilia in data 14/07/2020 e acquisita al protocollo regionale n. AOOGR/23617 in data 21/01/2021, con la quale la Società DA.VI. SRL, richiede la voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Lucca (DD 1057 del 13/03/2015) alla Società Italmarble Pocaì SRL;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6166 del 18/04/2021 rilasciato dalla Regione Toscana, con il quale viene volturata in favore della Società DA.VI. SRL l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui sopra;

Visto l'Elaborato H Valutazione emissioni in atmosfera e modalità operative per il contenimento delle emissioni, nella cui Premessa si riporta che "Per la valutazione delle emissioni di polveri ci si è riferiti alle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto carico o stoccaggio di materiali polverulenti" contenuto nel Piano Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Toscana (PRQA)";

Visto che nei capitoli successivi vengono individuate le principali operazioni che danno origine alle emissioni diffuse e vengono descritte le modalità operative per il loro contenimento; di seguito se ne riporta uno stralcio:

"

- *Pulizia dei piazzali per rimozione della polvere con pala meccanica e/o bobcat, raccogliendo e stoccando il materiale fine in aree delimitate da blocchi di pietra;*
- *Pulizia dei blocchi da residui di marmettola e/o terre;*
- *Eliminazione dei residui di marmettola e loro sistemazione in sacchi per smaltimento;*
- *Lavaggio delle bancate*
- *Recupero dei letti di detriti per il ribaltamento delle bancate e sistemazione in aree di*



accumulo;

- *Pulizia dei blocchi dopo il loro carico;*
- *Pulizia dei pianali degli autocarri;*
- *Mantenimento costante della pulizia dei piazzali e dei piani segati, raccogliendo e stoccando il residuo "fine";*
- *Limitazione della velocità di translazione dei mezzi (sia autocarri che i mezzi d'opera) lungo le strade sterrate durante i periodi più asciutti.);*
- *Contenimento dei cumuli con blocchi di pietra;*
- *Carico su camion dotati di telone;*
- *Utilizzo di materiale prevalentemente grossolano per la sistemazione delle strade;*
- *Manutenzione delle massicciate stradali e delle fosse di decantazione delle acque;..."*

Visto che sempre nel suddetto elaborato viene effettuato il calcolo del rateo emissivo e nelle Conclusioni si dichiara che *"La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Piastranera è compatibile con i valori soglia indicati dal PRQA per le PM10, al recettore principale costituito dall'abitato di Stazzema. I valori delle Pm10 emesse nel processo di coltivazione, significa una emissione di 82 g/h, rientrando nei valori ammissibili senza necessità di azioni al recettore più prossimo. Sono proposte delle misure di mitigazione, peraltro in parte già contenute nella autorizzazione rilasciata alla società per l'esercizio della cava, che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni. Il valore più importante delle emissioni è legato al trasporto dei detriti ed alla frantumazione della roccia con martellone. I valori delle PM10 calcolati indicano dei valori soglia compatibili con l'ambiente circostante che si riduce per effetto delle mitigazioni. Bisogna inoltre considerare che le emissioni maggiori legate al trasporto su strada sterrata comportano un allontanamento dal recettore, in quanto i camion vanno verso la Pontestazzemese e quindi si allontanano da Stazzema."*

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia formulato il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale;

Pertanto, visto quanto sopra, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art. 27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

ES/DC

AOOGRT / AD Prot. 0522867 Data 16/11/2023 ore 20:52 Classifica P.050.060 il documento è stato firmato da SANDRO GARRO in data 16/11/2023 ore 20:52. Piatto Regione API Apuane, prot. 0005146 del 23-11-2023 in arrivo Cat. I. Cia.



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 3/11/2023 numero 0500277

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Piastranera Società: DA.VI Srl Comune di Stazzema (LU).
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 16.11.2023.
RIF 330

Parco Regionale delle Alpi Apuane

In riferimento alla nota riscontrata, esaminata la documentazione scaricata il 14/11/2023, tramite il portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, la ditta ha in concessione una derivazione d'acqua (Determina Dirigenziale n.3952 del 09/09/2013) con durata decennale.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, dalla documentazione disponibile emerge che la variante in oggetto non attraversa corsi d'acqua accatastati al demanio idrico dello Stato ne corsi d'acqua individuati nel Reticolo idrografico regionale di cui alla LR 79/2012.

Conclusioni

Visto quanto sopra, si ritiene che per quanto riguarda le competenze del Settore scrivente non vi siano elementi ostativi ad una conclusione positiva del procedimento in oggetto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - D.Lgs 152/2006 art 27 bis
Cava Piastranera Società: DA.VI Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 23.11.2023 ore 12:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009. Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui debbo riferirmi per la Conferenza dei Servizi da voi convocata.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;
- con PEC prot. 522867 del 16.11.2023 il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ha rappresentato di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, relativamente agli aspetti di propria competenza, per quanto specificatamente indicato nel parere stesso;

In considerazione degli atti pervenuti il RUR non può esprimere il parere regionale in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui la conclusione della conferenza di servizi non possa essere rimandata la posizione unica regionale dovrà essere ritenuta espressa in senso negativo ed in tal caso i documenti trasmessi in allegato indicano ciò che si rende necessario ai fini dell'assenso.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali Prot n. 522867 del 16/11/2023
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot n. 517023 del 14/11/2023

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Unione dei Comuni della Versilia U.O.C. Programmazione e LLPP

Ufficio Unico per le funzioni Paesaggistiche
pec paesaggisticaucv@postacert.toscana.it

VERBALE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Pratica n. 306/2023/PAES

L'anno il giorno del mese alle ore si è riunita la Commissione per il Paesaggio composta da:

- Arch. Raffaele Nurra
- Geol. Stefania Ghelfi

Viene presa in esame la richiesta di: Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria - **Pratica n. 306/2023/PAES** presentata in data 07/07/2023 al prot. n. 6190 a nome **VIVIANI MARCO** ed altri, progettista Geologo VINICIO LORENZONI, per le opere consistenti in **“VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA PIASTRANERA, AUTORIZZATA CON PAUR N° 5/2020 - Pratica Suap n. 896/2023”** su immobile ubicato in **Comune di STAZZEMA** in Località FICAIO n. , distinto in

Catasto: Terreni, Foglio: 60, Particella/e: 288, Sub:

Catasto: Terreni, Foglio: 60, Particella/e: 285, Sub:

Catasto: Terreni, Foglio: 60, Particella/e: 284, Sub:

Catasto: Terreni, Foglio: 60, Particella/e: 283, Sub:

L'area/immobile oggetto di intervento risulta vincolata ai sensi:

COMUNE di STAZZEMA

- D.Lgs. 42/2004, art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, comma 1.:
 - lettera d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
in particolare:
 - lettera c) e d) - D.M. 08.04.1976 in G.U. 128 del 15/5/1976 “Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto.”;
- D.Lgs. 42/2004, art. 142 Aree tutelate per legge, comma 1.:
 - lettera c) i **fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - lettera f) i **parchi e le riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - lettera g) i **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'*articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*;

La Commissione per il Paesaggio, dopo aver preso visione della documentazione prodotta, relativamente alla pratica n. **306/2023/PAES**, in merito all'intervento di cui sopra esprime il seguente parere motivato:

PARERE SOSPENSIVO: RICHIESTA INTEGRAZIONI

La Commissione per il Paesaggio, dopo aver preso visione della documentazione prodotta, e al fine di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesaggistici tutelati, auspica una revisione del progetto di ripristino attraverso la redazione di elaborati grafici che contestualizzino lo stato finale del progetto di coltivazione tenendo conto delle componenti paesaggistiche, storiche e ambientali nell'ambito delle cartografie tematiche contenute negli elaborati QP21A.1 e QP21.5 del PABE relativo al Bacino Ficaio, utilizzando tagli cartografici focalizzati sull'area di pertinenza (la n.2) e suo congruo intorno.

Dagli elaborati progettuali dovrà risultare chiaro il rapporto planimetrico (di distanza, contiguità e sovrapposizioni) che le attività estrattive di nuova previsione istituiscono con le perimetrazioni relative alle aree oggetto di riqualificazione (cava di Grotta Capraia e cava Ficaio).

Il progetto inoltre dovrà tenere conto che l'area di bacino, coltivata a castagno, conserva testimonianza della "civiltà del bosco", il sentiero di Ficaio, che percorre il perimetro alto del bacino, era utilizzato dalle attività oltre a quelle forestali, della produzione della calce, fattori con cui l'attività estrattiva della pietra del cardoso ha sempre interagito. Nella soluzione progettuale proposta la variazione del tracciato non mantiene la continuità del percorso, che invece potrebbe essere mantenuta modificando il progetto di coltivazione e adeguando il profilo della bancata a quota 540 alla quota del sentiero, con arrivo alla marginetta, posizionata sul crinale, che potrebbe essere recuperata e valorizzata come punto di riferimento territoriale.

Per quanto riguarda il progetto di coltivazione, la Commissione fa presente che nulla ha da rilevare per quanto attiene la parte bassa della cava, mentre per quanto attiene la posizione della zona proposta nella Piastranera Alta si evidenzia la presenza di criticità differenti rispetto all'intera superficie del bacino, essendo posizionata in un impluvio laterale, che insiste sul tornante della strada che porta alla parte alta dell'abitato di Stazzema e al punto di partenza di numerosi sentieri CAI, dove è presente un'area di parcheggio per gli escursionisti delle Alpi Apuane. A tal fine si richiede che il progetto evidenzi, anche con fotomontaggi, i cambiamenti di percezione visiva indotti dall'escavazione, e inoltre non sia trascurata la valutazione del cambiamento di percezione della sicurezza della strada sottostante.

Firmato, i componenti la Commissione Paesaggistica:

- Arch. Raffaele Nurra _____
- Geol. Stefania Ghelfi _____



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Prot. n.

Class

Parco Alpi Apuane Prot. N.4815 del 02-11-2023 -
n s prot 12776

Lucca

Parco alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it
dott. arch. Raffaello Puccini
rpuccini@parcapuane.it
dott.ssa geol Anna Spazzafumo
aspazzafumo@parcapuane.it
dott.ssa for. Isabella Ronchieri
ironchieri@parcapuane.it
Simona Ozioso
simona@parcapuane.it

E.p.c.

Arch. Antonio De Luca
antonio.deluca@regione.toscana.it

Giovanni Speroni
gsperoni@parcapuane.it

Oggetto:

Comune di Stazzema (LU)
Cava Piastranera, Ditta Da.Vi. s.r.l. Comune di Stazzema (LU). Procedimento di Valutazione di impatto ambier
nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/2006
località Ficaio -PABE - Bacino Ficaio - Scheda 21.
Conferenza di Servizi 23 novembre 2023 alle ore 12,00

Parere negativo.

Comune di STAZZEMA –

Richiedente Società Da.Vi. s.r.l. davi@pec.pietradelcardoso.com - Viviani Marco e.mail : info@pietradelcardoso.com

Intervento di: Cava Piastranera Località FICAIO - Comune di Stazzema.

Identificazione catastale: distinto in Catasto: Fabbricati, Foglio: 60 , Particella 283,284, 285,286 Latitudine: 43°59'34,58" N Longitudine: 10°19'21,73" E - area in disponibilità

Variante al progetto di coltivazione della cava Piastranera nel Comune di Stazzema

La cava è in concessione Da.Vi. Srl con sede in via Fusco,39 , 55047 Seravezza (LU)

Estremi di provvedimento di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004: • D.Lgs. 42/2004, art. 142 Aree tutelate per legge , comma 1.: lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

Siti della Rete Natura 2000: ZSC 20; ZPS23

Parere relativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica art 146 D.lgs 40/2004
Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT

In riscontro all'istanza di cui all'oggetto, in merito alla procedura ex Art. 146 D. Lgs. 42/2004, VIA e PAUR, esaminata la documentazione tecnica scaricabile dal sito del Parco Alpi Apuane, si comunica quanto segue .

Dalla istruttoria emerge quanto di seguito argomentato.

La cava è collocata in località Ficaio -PABE - Bacino Ficaio - Scheda 21.

La cava Piastranera è una cava autorizzata con PCA nr. 5 del 29 maggio 2020, con validità 5 anni e DD. 106 del 06/05/2020, con validità 10 anni, a seguito dell'approvazione del PABE della Scheda 21 – Bacino Ficaio, adottato dal

Pag. 1 a 3



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541 -

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

Comune di Stazzema con Delibera nr.44 del 24/09/2018 ed approvato con Delibera nr. 12 del 10.04.2019 e pubblicato sul BURT nr. 17 del 24/04/2019.

Si ricorda e ribadisce che il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi - PABE e la Autorizzazione Paesaggistica sono due procedimenti diversi, per procedura, tempistiche, fini e conclusioni, pertanto il parere reso ai sensi dell'art 146 D.Lgs 42/2004 non è reso in violazione dell'art 113 comma 4 bis l.r. 65/20014, anche in forza della sentenza del TAR (Sezione Seconda) n° 1055/2021 pubblicata il 15/7/2021. Il PABE uno strumento di pianificazione, l'Autorizzazione Paesaggistica è un progetto di trasformazione del contesto paesaggistico, pertanto con il procedimento ai sensi dell'art. 146 D.lgs 42/200 si valuta il progetto per il piano di coltivazione, perciò l' approvazione del PABE non condiziona la valutazione del singolo progetto di coltivazione.

Il sito in oggetto appartiene a un sistema naturalistico di parchi naturali e boschi; nelle vicinanze ci sono due cave in riqualificazione finale : Ficaio e Grotta Capraia . Il progetto l'area della cava "Piastranera" è definito dalla Piastranera sotto strada provvista di PCA nr. 5 del 29 maggio 2020 e, dalla "cava Piastranera Alta" sopra strada che risulta essere una zona mai cavata, risulta essere una area vergine coperta dal bosco e da un fronte dorsale alto, acclive verso il fosso e sempre boscato e, privo di strada di accesso.

Il progetto di coltivazione per la attivazione della cava Piastranera Alta consiste nell' asportare una rilevante porzione di bosco e cavare una cospicua porzione del versante montuoso, ambedue integri, privi di accesso e quindi per la sua attivazione necessiterebbe della costruzione di una strada camionabile, strada di collegamento tra la cava Grotta Capraia oggi dismessa e il piazzale della ipotetica cava Piastranera Alta di progetto.

Il presente progetto interessa i mappali mappale 283, 284,285 , 286 del F 60 e, nel precedente progetto l'area era denominata Piastranera Alta - ditta ITALMARBLE POCAI S.R.L- **pratica n° 413/2022/PAES dell'Unione dei Comuni della Versilia** - e, questo Ufficio per il piano di coltivazione ai sensi dell'art. 146 D.lgs 42/2004 ha espresso un parere negativo con nota **NS PROT 15137-P/22 PREAVVISO DI NEGATIVO; 284-P/23 provvedimento NEGATIVO.**

Questa Soprintendenza inoltre constata con inevitabile sconcerto che il progetto attualmente presentato altro non è che il progetto che nel 2022 venne istruito, visionato e non autorizzato da questo Ufficio. Uniche varianti rispetto al suddetto progetto sono il concessionario (da **Italmarble Pocaï srl a Da.Vi. s.r.l**) e, pur trattandosi della stessa area, la denominazione della cava da Piastranera Alta a Piastranera .

Il progetto di attivazione, se autorizzato e realizzato, andrebbe a determinare modificazioni nella morfologia, e della compagine vegetale per l'abbattimento di alberi di castagno in un luogo integro; con conseguenti modificazioni dell'assetto percettivo, scenico/panoramico e della funzionalità ecologica nonché sul complessivo assetto paesaggistico con la perdita e deturpazione di risorse naturali; creando un aggravio delle criticità paesaggistiche dovute già alle cave vicinarie .

Inoltre se si autorizzasse il taglio si andrebbe a creare una modificazione dell'habitat ecosistemico del Bosco modificando quindi il contesto paesaggistico di riferimento, trasformando i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e, si comprometterebbero i valori, estetico-percettivi ormai consolidati di un paesaggio tutelato dalle leggi vigenti.

Altresì nel PIT-PPR si rinviene quanto segue. Nell'allegato 8B -Disciplina beni paesaggistici.

Articolo 12 *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)* - 12.1-obiettivi -b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali - e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi.

12.2. Direttive b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali. - 3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori,

Pag. 2 a 3



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541 -

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

storicoculturali ed estetico-percettivi; - 7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: - dei castagneti da frutto; . -

12.3. Prescrizioni - a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici -

Articolo 11 *I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi* (art. 142. c.1, lett. f, Codice) 11.3. Prescrizioni : a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse: 5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano; b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi: 1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed ecosistemici con l'area protetta; e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico-percettivi;

Pertanto gli interventi ipotizzati nel progetto di coltivazione per la attivazione della cava Piastranera Alta altererebbero lo stato dei luoghi e arrecherebbero pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione determinando una compromissione dell'area protetta in un luogo tutelato dal PIT che indica il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi; introducendo un elemento totalmente incongruo, che costituirebbe un grave elemento di discontinuità nella lettura del contesto paesaggistico.

L'attivazione del piano di coltivazione in progetto, andrebbe a creare un forte degrado con la perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali quali il bosco; sia, e soprattutto, con riferimento ai parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale determinato dall'impatto dell'intervento sui beni tutelati . Pertanto la sensibilità del sito non ha la capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, senza effetti di alterazione e diminuzione dei caratteri connotativi e degrado della qualità complessiva.

Sotto l'aspetto Paesaggistico non ci sono modifiche che si potrebbero apportare al progetto proposto per un riscontro favorevole.

Per quanto sopra, questa Soprintendenza per quanto di competenza, esprime **parere negativo** al rilascio della autorizzazione paesaggistica art 146 D.lgs 40/2004 e Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT per il progetto proposto. Ribadendo di nuovo che il taglio del dorso della montagna non ricresce e non si può ripristinare sotto l'aspetto strutturale e formale come l'originario, specie dopo avere spianato il morfologico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Funzionario Architetto
Teresa Ferraro

TF/tf
12776/23

Il Soprintendente
Angela Acondon



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541 -

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it